

9.CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, SENTENZA N. 18868 DELL'8 SETTEMBRE 2014

(citazione in appello – notifica – mancata indicazione udienza di comparizione – nullità)

Si configura una nullità insanabile che determina l'inammissibilità dell'impugnazione e, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado laddove la copia dell'atto di citazione in appello notificata all'appellato non contiene l'indicazione del giorno della udienza di comparizione: ne consegue la nullità insanabile dell'atto, essendo irrilevante la circostanza che nell'originale dell'atto depositato al momento della costituzione in giudizio figura detta indicazione. Solo l'atto di appello conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. è idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza, senza alcuna possibilità per l'appellato di rimuovere gli effetti che derivano dalla inosservanza della disposizione, attesa l'indisponibilità degli effetti stessi.